



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio artigianato e commercio

Via G.B. Trener, 3 (Tre Torri) – 38121 Trento

T +39 0461 494786

F +39 0461 494747

pec serv.artcom@pec.provincia.tn.it

@ serv.artcom@provincia.tn.it

web www.commercio.provincia.tn.it

VIA PEC

A tutti i **Comuni**
della provincia di Trento
LORO SEDI

Al **Consorzio dei Comuni Trentini**
Consiglio delle autonomie locali
Via Torre Verde, 21
38122 TRENTO

Alla **Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura**
Via Calepina, 13
38122 TRENTO

All'Unione delle imprese, delle attività
professionali e del lavoro autonomo –
**Confcommercio – Imprese per l'Italia
Trentino**
Via dei Solteri, 78
38121 TRENTO

All'**Associazione artigiani e piccole imprese**
della provincia di Trento
Via Brennero, 182
38121 – TRENTO

Alla **Federazione Trentina
della Cooperazione**
Via Segantini, 10
38122 TRENTO

Alla **Confesercenti del Trentino**
Via E. Maccani, 207
38121 TRENTO

Alla **Federazione Coldiretti Trentino Alto-
Adige**
Via Kufstein, 2
38121 TRENTO

Alla **C.I.A. - Agricoltori Italiani**
Via Maccani, 199
Via Maccani, 199
38121 TRENTO

Al Servizio Agricoltura PAT
SEDE

S065/2023/14.3/FD/EM

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a destra oppure nell'oggetto della PEC o nei files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: D.Lgs. n. 26 del 7 marzo 2023 – modifica al D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 – nuovo art. 17 bis “Annunci di riduzione di prezzo” – circolare esplicativa – con preghiera di diffusione

Con il D.Lgs. n. 26 del 7 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2023 (entrato in vigore il 02/04/2023) concernente “*attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori*”, sono state introdotte alcune modifiche ed integrazioni al Codice del Consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206).

Per la materia di competenza di questo Servizio, si segnala il nuovo articolo 17 bis “*Annunci di riduzione di prezzo*” il quale, per quanto stabilito all’articolo 2, comma 1, **si applicherà a decorrere dal 1 luglio 2023**.

A livello provinciale una disposizione analoga è presente alla Sezione VIII “*Vendite presentate al pubblico come occasioni particolarmente favorevoli*” ed in particolare nell’articolo 29 “*pubblicità dei prezzi*” della L.P. n. 17 del 30 luglio 2010, pertanto appare necessario chiarire i confini applicativi delle due norme.

Le disposizioni introdotte con il D.Lgs. in oggetto, che riguardano l’annuncio della riduzione di prezzo nelle attività di vendita, sono già previste, sostanzialmente, nell’ordinamento provinciale a decorrere dal 2010. In particolare, l’articolo 29 regola le modalità di formazione dei prezzi in sede di pubblicizzazione delle vendite presentate al pubblico come particolarmente favorevoli (saldi, vendite promozionali, di liquidazione ecc.) e dispone che “*La pubblicità che fa diretto o indiretto riferimento ai prezzi e contestualmente all’occasione favorevole d’acquisto non deve essere generica, ma indica anche l’entità o la percentuale dello sconto o del ribasso effettuato rispetto al prezzo di vendita al dettaglio più basso, per lo stesso prodotto, praticato dal venditore nei trenta giorni precedenti l’inizio della manifestazione pubblicitaria*”.

Il nuovo articolo 17 bis del Codice del Consumo ha tuttavia una portata più ampia, in quanto interessa ogni annuncio di riduzione del prezzo, mentre le norme provinciali contenute nella sezione VIII della legge provinciale n. 17 del 2010 si riferiscono alle vendite presentate al pubblico come particolarmente favorevoli solo all’interno dei confini applicativi dell’articolo 2 della L.P. n. 17/2010.

In particolare la legge provinciale sul commercio del 2010 non si applica:

- ai produttori agricoli, singoli o associati, che esercitano attività di vendita di prodotti agricoli (art. 2, lettera d));
- agli artigiani iscritti nell’apposito albo e agli industriali che vendono nei locali di produzione o nei locali adiacenti beni di produzione propria (art. 2, lettera e));

- ai esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, che vendono beni nei limiti dell'articolo 2, comma 1, lettera b) della L.P. n. 9/2000.

Per le summenzionate categorie imprenditoriali, pur continuando a non applicarsi la legge provinciale in materia di commercio nei termini previsti, con riferimento ad eventuali annunci di riduzione del prezzo dei prodotti non alimentari e alimentari non deperibili (v. allegato), dal 1 luglio 2023 trova, tuttavia, applicazione l'art. 17 *bis* del codice del consumo. Pertanto, quando uno dei venditori elencati sopra intenda pubblicizzare la riduzione del prezzo di un prodotto non alimentare o di un prodotto alimentare non deperibile dovrà esporre il prezzo ribassato in riferimento a quello più basso applicato nei 30 giorni precedenti l'inizio della pubblicizzazione della riduzione del prezzo, pur non sussistendo l'obbligo di presentare alla CCIAA la comunicazione prevista all'articolo 28, comma 4 della legge provinciale n. 17 del 2010. Inoltre (comma 5 dell'articolo 17 *bis* del Codice del Consumo), in caso di progressivo aumento della riduzione del prezzo durante la medesima campagna promozionale, per l'individuazione del prezzo sul quale applicare l'ulteriore sconto, si ha riguardo al minor prezzo risultante dal primo sconto applicato.

Analoga indicazione deve essere fornita ai soggetti/commercianti che vendono prodotti alimentari non deperibili (v. allegato).

L'articolo 32, comma 1 della legge provinciale n. 17 del 2010, dispone infatti che "*fatto salvo quanto disposto dal comma 2 questa sezione non si applica alle vendite al dettaglio dei prodotti per l'alimentazione e per l'igiene della persona e della casa*"; anche in questi casi rimane pertanto escluso l'obbligo di presentazione della comunicazione alla CCIAA per l'annuncio di riduzione del prezzo ma, per i prodotti alimentari non deperibili, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni introdotte con l'articolo 17 *bis* del Codice del Consumo con particolare riferimento all'indicazione del prezzo di riferimento rispetto al quale si pubblicizza una riduzione che deve essere quello più basso praticato per quel prodotto – alimentare non deperibile – nei trenta giorni precedenti.

In altre parole, l'obbligo di indicazione del prezzo più basso praticato nei 30 giorni precedenti è escluso unicamente per gli annunci di riduzione del prezzo di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente (come i prodotti agricoli e alimentari deperibili) così come individuati puntualmente agli articoli 2 e 4 del D.Lgs. 8 novembre 2001, n. 198 (v. allegato).

Si evidenzia, inoltre, che al comma 4 dell'art. 17 *bis* è previsto che la disciplina sopra descritta non si applica ai cd. "prezzi di lancio", caratterizzati da successivi annunci di incremento del prezzo; viene infine stabilito che per i prodotti che sono stati immessi sul mercato da meno di 30 giorni, il professionista è tenuto ad indicare il periodo di tempo a cui il prezzo precedente fa riferimento, non potendosi evidentemente, in tal caso, rispettare il principio dei trenta giorni precedenti.

L'apparato sanzionatorio rimane quello previsto dall'articolo 52, comma 7 e dall'articolo 54 della legge provinciale n. 17/2010, tenendo anche conto dei criteri indicati nel comma 7 del nuovo art. 17 *bis* del Codice del consumo nell'ambito della procedura di applicazione della L. n. 689/1981 per la eventuale graduazione della sanzione finale da irrogare.

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE
- dott.ssa Franca Dalvit -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

All: estratto articoli 2 e 4 del D.Lgs. 8 novembre 2001, n. 198 per la definizione dei prodotti agricoli e alimentari deperibili.

Articolo 2, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 198

“m) «prodotti agricoli e alimentari deperibili»: i prodotti agricoli e alimentari che per loro natura o nella fase della loro trasformazione potrebbero diventare inadatti alla vendita entro 30 giorni dalla raccolta, produzione o trasformazione. Sono altresì considerati deperibili i prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aw superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aw superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;”

Articolo 4, comma 5-bis del D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 198

“5-bis. La disciplina dei termini di pagamento di cui al comma 1, lettera a), numero 1), e lettera b), numero 1), si applica altresì ai seguenti prodotti agricoli e alimentari:

a) preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;

b) sfusi, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;

c) prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aw superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aw superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;

d) tutti i tipi di latte.”